

# **CUORE AMICO**



**Associazione di Volontariato  
- Chioggia -**

**"CUORE AMICO CHIOGGIA"**

ODV



## STATUTO ASSOCIAZIONE

### “CUORE AMICO CHIOGGIA ODV”

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato “CUORE AMICO CHIOGGIA ODV”, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede presso l'Unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Chioggia (Venezia).

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Nel caso di trasferimento dell'Unità operativa di cardiologia di Chioggia ad altra struttura pubblica, questa organizzazione seguirà logisticamente la stessa struttura, agendo eventualmente in accordo con analoghe associazioni già esistenti nella nuova collocazione.

##### Art. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato “Cuore Amico Chioggia” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari predisposto dal primo Consiglio di Amministrazione e le eventuali modifiche successive.

##### Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

##### Art. 4 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottato con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

##### Art. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

#### TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

##### Art. 6 - Finalità nell'obiettivo

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare favorisce l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- Interventi e servizi sociali ai sensi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016n. 112 e successive modificazioni (Lettera A, art. 5 D.LGS. 117/2017)..

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- valorizzazione ed assistenza della persona;
- servizi di tipo socio-sanitario;
- far conoscere a tutta la popolazione l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari;





- sensibilizzare il maggior numero di persone ad una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici e diffondere con convegni, incontri e manifestazioni, pubblicazioni e strumenti di comunicazione multimediale, il beneficio della riabilitazione cardiologica;
- istituire borse di studio, concedere contributi o premi finalizzati all'obiettivo di ricerca o studio socio-sanitario. L'assegnazione sarà regolata dal regolamento interno
- qualsiasi altra forma di iniziative atte a sostenere l'Unità operativa di cardiologia di Chioggia.

L'organizzazione non ha fini di lucro ed è apolitica ed aconfessionale, tutti i suoi associati dovranno prestare la propria opera gratuitamente, senza alcun scopo di lucro - anche indiretto - ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

#### Art. 7 - Ambito di attuazione delle finalità

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dei Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, nella Provincia di Venezia e nella Regione del Veneto ed occorrendo su tutto il territorio italiano od all'estero.

### TITOLO III GLI ASSOCIATI

#### Art. 8 - Ammissione

Sono Soci dell'organizzazione di volontariato tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri. L'ammissione dei Soci è deliberata, con parere definitivo ed insindacabile, dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I Soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

**FONDATORI:** persone fisiche che hanno deliberato la costituzione della presente Associazione e che versino le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

**ORDINARI:** persone fisiche che versino le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

**BENEMERITI:** persone fisiche che versino le quote associative stabilite, per loro, dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

**SOSTENITORI:** persone fisiche che effettuino una contribuzione significativa;

**EMERITI:** persone fisiche che, pur senza contribuzioni o donazioni, si impegnino, con forme particolari, al sostenimento dell'attività dell'Associazione. La quota associativa sarà a carico dell'Associazione medesima;

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può nominare un Presidente onorario dell'Associazione scegliendolo tra quelle persone e/o soci che si sono particolarmente attivati per dare lustro e credibilità all'Associazione o che per i loro meriti in campo medico e scientifico si sono adoperati, in tutti i modi, per aiutare le persone colpite da malattie cardiovascolari. Il Presidente Onorario non ha alcun potere legale rappresentativo, può partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.



#### Art. 9 — Diritti del Socio

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali dell'Associazione (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) e di esserne eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 12bis;
- votare in Assemblea purché iscritti ed in regola con la quota associativa nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

#### Art. 10 — Doveri del Socio

I doveri sono:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;  
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### Art. 11 — Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### ART. 12 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### ART. 13 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale preso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti.

### TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 14 - Organi sociali:

Sono organi dell'Associazione:

- 
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Presidente
  - d) Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.lgs. 117/17;
  - e) Organo di revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/17;
  - f) Il Collegio dei Probiviri;
  - g) Eventuali Comitati: scientifico, dei volontari ed ogni altro deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## CAPO I: L'ASSEMBLEA

### Art. 15 — Composizione

L'Assemblea è composta da tutte le categorie di associati all'organizzazione iscritti nel "Libro Soci" ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente nominato dai presenti.

### Art. 16 — Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Essa viene convocata mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, al recapito risultante dal libro soci, oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione e/o nell'ambito dell'Unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Chioggia. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere spedito almeno venti quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. E' valida anche la comunicazione fatta a mezzo lettera, fax, email, telegramma, o consegnata a mano all'associato o qualsiasi forma di spedizione che nel tempo possa permettere una maggiore diffusione dell'informazione.

L'avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare (ordine del giorno), sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno due ore dopo la prima.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### L'Assemblea degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva i bilanci (consuntivo e preventivo) e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione. In caso di avanzo di gestione esso sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali;
- delibera sull'ammontare dei contributi straordinari dovuti;
- approva e modifica l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di amministrazione
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nomina e revoca i componenti di eventuali commissioni, comitati esecutivi, scientifici e culturali proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su quant'altro demandato per legge e qui non menzionato.



#### Art. 17 — Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

#### Art. 18 — Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

#### Art. 19 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale - redatto dal Segretario nominato dall'Assemblea - e sottoscritto anche dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni associato all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventuale copia.

### CAPO II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 20 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, più l'eventuale Presidente onorario, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

#### Art. 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione dopo la nomina del Consiglio da parte dell'Assemblea.

#### Art. 22 - Durata e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel suo ambito vengono nominati un Vice Presidente, un Economo ed un Segretario. Potrà deliberare l'accettazione di beni in comodato gratuito, eventualmente devoluti da terzi, e liberalità, mirate alla ricerca ed alla cura, che saranno assegnate ad un eventuale Comitato scientifico.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione per l'esclusione di Soci per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono tenuti regolari verbali sottoscritti dal Segretario oltre che dal Presidente e vengono raccolti e custoditi - a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti all'Associazione.

### CAPO III: IL PRESIDENTE

#### Art. 23 - Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

#### Art. 24 — Durata

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o impossibilità per malattia grave perdurante più di dodici mesi.

L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 25 — Funzioni

Ha la rappresentanza legale della Associazione ed esercita i poteri conferitigli dallo statuto e dai regolamenti; promuove e coordina tutta l'attività dell'Associazione, convocandone e presiedendone tutti gli organismi, ad eccezione del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti ed eventuali comitati scientifici; può delegare il Vicepresidente allo svolgimento temporaneo di mansioni sue proprie ed incarichi speciali.

Può fare tutte le operazioni sui conti correnti intrattenuti presso banche e poste; in assenza del Presidente le suddette operazioni vengono fatte dall'Economo.

Sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### CAPO IV —ORGANI DI CONTROLLO

#### Art. 26 — Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, art. 30 del D. Lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

### CAPO V — ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Art. 27 — Organo di revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, art. 31 del D. Lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### CAPO VI — IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 — Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 29 — Durata e funzioni

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato in tutto od in parte.

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, se ritenute di rilevante importanza dal Consiglio di Amministrazione, saranno deferite al Collegio dei Probiviri che funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Delle eventuali delibere saranno redatti verbali su apposito libro sociale.

#### CAPO VI: - IL COORDINATORE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI

Art. 30 — Elezione, durata e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno dei Consiglieri quale Coordinatore del Gruppo dei Volontari (Soci attivi). Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e nel corso del triennio può anche essere sostituito.

Le funzioni del Coordinatore sono quelle di organizzare, programmare l'attività dei volontari che fanno attività nell'Ospedale di Chioggia o partecipano alle manifestazioni esterne all'ambito ospedaliero.

Al Coordinatore, se necessario, può essere affiancato un aiutante scelto tra i Volontari, dura in carica lo stesso periodo del C.d.A. e può anche essere sostituito.

#### CAPO VII - COMITATO SCIENTIFICO

Art. 31 — Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico ad hoc per la proposizione e l'esame di progetti che determinano eventuali investimenti tecnologici o di ricerca. La sua nomina deve essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella prima riunione dopo la nomina.

Il Comitato Scientifico ha una propria gestione all'interno delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Comitato Scientifico presenterà un rendiconto dell'attività svolta.

I fondi specifici del Comitato Scientifico devono passare tramite l'Associazione. Il Comitato Scientifico è formato da personalità dell'Unità operativa di cardiologia di Chioggia, idonee agli obiettivi da raggiungere e nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Durano in carica il periodo necessario allo sviluppo del progetto.

Del loro lavoro dovranno sottoporre, al Consiglio di amministrazione, relazione scritta.

### TITOLO V

#### LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32 - Indicazione delle risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. Quote associative versate dalle varie categorie di Soci;
2. Donazioni e lasciti testamentari di Soci e non soci;
3. Attività di raccolta fondi;
4. Rimborsi da convenzioni;
5. Contributi e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private;
6. introiti attivi derivanti da iniziative proprie e da investimenti dell'organizzazione di volontariato;
7. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/201.



8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### Art. 33 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione o ad essa lasciati per donazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### Art. 34 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### Art. 35 - Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche anche estranee all'Associazione.

#### Art. 36 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### Art. 37 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e comunque orientati al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale sempre a sostegno dell'Unità operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Chioggia.

## TITOLO VI IL BILANCIO

#### Art. 38 - Bilancio e conto consuntivo

I documenti di bilancio dell'Associazione di volontariato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso mentre il bilancio di previsione contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### Art. 39 - Formazione e contenuto del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio nei modi di Legge ed è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.



Art. 40 - Controllo sul bilancio

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, dovranno essere controllati dall'Organo di revisione che in merito esprime il parere in una relazione ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea degli aderenti.

Art. 41 - Approvazione del bilancio

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio preventivo. I bilanci consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea per la consultazione degli associati.

**TITOLO VII**  
**LE CONVENZIONI**

Art. 42 - Delibera, stipula ed attuazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e altre organizzazioni di volontariato o con Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, come pure le modalità di attuazione della convenzione stessa.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

**TITOLO VIII**  
**DIPENDENTI COLLABORATORI**

Art. 43 - Dipendenti

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**TITOLO IX**  
**LA RESPONSABILITÀ**

Art. 44 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

I soli aderenti all'Associazione che prestino la loro opera di volontariato sotto qualsiasi forma, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 45 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle eventuali convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 46 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**TITOLO X**  
**RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

Art. 47 - Rapporti con altri soggetti

L'Associazione ha rapporti con altre Associazioni analoghe aventi stessi scopi e finalità.

**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**





Art. 48 — Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 49 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

*Luigi Ravenna*

*Federico Mar*



ASSOCIAZIONE CUORE AMICO (ASCI)

C.F. 9102002020

VIA MADONNA MADONNA

CHIOGGIA

## Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 18 del 24/09/2020

L'anno duemilaventini, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 17,30, presso l'oratorio della Parrocchia Beata Vergine della Navicella B.go Madonna, Via Padre E. Venturini, 18, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Cuore Amico di Chioggia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Morato Renzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Sergio Ravagnan.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 28 (ventotto) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore). Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ONLUS" a "ODV/Organizzazione di Volontariato".

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Ravagnan Sergio

*Sergio Ravagnan*

Il Presidente  
Morato Renzo

*Renzo Morato*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIOGGIA

registrato il 14 OTT. 2020 629  
Bollo Escl. 3 - ATTO ASSEMBL.

